

Complessità del fenomeno «doping» e strumenti di contrasto tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale

(*) MATERIALI REALIZZATI PER I CORSISTI – USO NON ESCLUSIVO

Doping

Nella definizione più classica è l'assunzione di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive per migliorare le performance fisiche o inibire il senso di fatica e di dolore

E' una condotta illecita finalizzata ad alterare le prestazioni per conseguire un vantaggio competitivo

Si presenta come illecito plurioffensivo

Viene regolato sia in ambito sportivo (come illecito) che in ambito statale (come fattispecie a rilevanza penale)

Contrasto al Doping nell'ordinamento sportivo: evoluzione

Prime analisi durante le competizioni dei Giochi Olimpici negli anni Sessanta

Creazione dell' Agenzia Mondiale Antidoping – 1999

Formazione di un corpus normativo (sportivo) internazionale periodicamente aggiornato dalla WADA

Presenza e competenza delle National Anti Doping Organization (NADO) che recepiscono nelle proprie Norme Antidoping Nazionali quanto disposto dalla WADA

Sistema della giustizia interno (nazionale) ed internazionale con competenza del TAS (anche con udienza unica) per le controversie in materia di doping

World Anti Doping Organization

E' stata istituita nel 1999 con funzione di coordinamento delle strategie di prevenzione e contrasto ai fenomeni di doping.

E' una fondazione di diritto privato con sede a Montreal, NON è un soggetto di diritto pubblico.

E' finanziata dal CIO e dagli Stati che aderiscono al programma di contrasto al doping.

Cura la revisione e l'aggiornamento periodico del Codice Mondiale Antidoping e della normativa di settore.

Organi e norme della WADA

Sono organi:

- Il Presidente
- Il Consiglio di Fondazione
- Il Comitato Esecutivo
- La Commissione atleti

*sono presenti una serie di «commissioni»
con funzioni specifiche

Vengono revisionati ed aggiornati periodicamente:

Codice Mondiale Antidoping

Standard Internazionali


- ✓ *Lista delle sostanze e metodi proibiti (The Prohibited List)*
- ✓ *Controlli ed investigazioni (International Standard for Testing and Investigations)*
- ✓ *Esenzioni ai fini terapeutici (International Standard for TUE)*
- ✓ *Laboratori (International Standard for Laboratory)*
- ✓ *Privacy (International Standard for Protection of Privacy and Personal Information)*

FONTI E NORME

tra ordinamento sportivo ed ordinamenti sovranazionali

Convenzione Antidoping del Consiglio d'Europa

Codice Mondiale Antidoping



NADO//ITALIA
antidoping

Home Chi siamo Attività ▾ Atleti ▾ Normativa ▾ News ▾ FAQ Contatti

Codice WADA

Il Codice Mondiale Antidoping è il documento fondamentale che armonizza le politiche, le norme e i regolamenti antidoping all'interno delle organizzazioni sportive e tra le autorità pubbliche di tutto il mondo. Insieme a otto standard internazionali ha l'obiettivo di assicurare uniformità tra le organizzazioni antidoping. Gli standard di riferimento sono:

- The International Standard for the Prohibited List (The List);
- The International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE);
- The International Standard for Testing and Investigations (ISTI);
- The International Standard for Laboratories (ISL);
- The International Standard for Education (ISE);
- The International Standard for Results Management (ISRM);
- The International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information (ISPPPI);
- The International Standard for Code Compliance by Signatories (ISCCS).

Consulta il Codice WADA

Convenzione Antidoping UNESCO contro il Doping



vincola gli Stati al rispetto di quanto indicato nel Codice WADA

NADO – ITALIA

Organo di vertice per adozione e attuazione delle strategie antidoping, si occupa di:

- Revisione ed adeguamento della normativa di settore
- Pianificazione e realizzazione dei controlli (prelievo ed analisi dei campioni)
- Gestione dei risultati delle analisi
- Gestione delle indagini (attraverso la Procura Nazionale Antidoping)
- Gestione dei procedimenti in tema di doping (Tribunale Nazionale Antidoping)
- Promozione della cultura dello sport «pulito» attraverso formazione/informazione

NADO – ITALIA

The screenshot displays the NADO Italia website interface. At the top, the logo 'NADO ITALIA antidoping' is on the left, and a navigation menu with links for Home, Chi siamo, Attività, Atleti, Normative, News, FAQ, and Contatti is on the right. The main header area features the 'NADO Italia' logo and the tagline 'Per uno Sport Pulito'. Below this, a vertical menu lists 'Educazione e Formazione', 'Controlli Antidoping', 'Esenzioni e FNI sospesi', and 'Gestione dei risultati'. A large central graphic contains the 'NADO ITALIA antidoping' logo with a stylized Italian flag. The lower section includes a 'Diritti e Responsabilità' card with an icon of a shield and gears, and an 'Atleti' card listing 'Diritti e Responsabilità', 'Lista WADA', 'RTP', and 'TUE'. At the bottom, two statistics are presented: '500 Atleti Format' (Education and Training) and '1281 Controlli Effettuati' (Controls Performed), both for the Paris 2024 Olympic Games.

NADO Italia
Per uno Sport Pulito

- Educazione e Formazione
- Controlli Antidoping
- Esenzioni e FNI sospesi
- Gestione dei risultati

NADO ITALIA
antidoping

Diritti e Responsabilità
Scopri di più >

Atleti

- Diritti e Responsabilità
- Lista WADA
- RTP
- TUE

500 Atleti Format
Formazione Antidoping condotta per i Giochi Olimpici di Parigi 2024

1281 Controlli Effettuati
Eseguiti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024

Organi della NADO

- ❑ Comitato Esecutivo (CE);
- ❑ Consiglio Interno di Sorveglianza (CIS);
- ❑ Comitato per l'Educazione, la Formazione Antidoping e la Ricerca (CEFAR);
- ❑ Comitato Controlli Antidoping (CCA);
- ❑ Comitato per le Esenzioni a Fini Terapeutici (CEFT);
- ❑ Procura Nazionale Antidoping (PNA);
- ❑ Tribunale Nazionale Antidoping (TNA).

Normativa antidoping - NADO

Norme Sportive Antidoping nazionali (NSA)

Codice Sportivo Antidoping (CSA)

Procedura di Gestione dei Risultati (PGR)

Documento Tecnico per i controlli e le investigazioni

Norme statali in tema di doping

Legge n. 376/2000

«Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»

Art. 586 bis c.p. (già art. 9)

«Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti»

Definizione di Doping

Codice Sportivo Antidoping NADO – art.1

Per doping si intende la violazione di una o più norme contenute negli articoli dal 2.1 al 2.11. Altre violazioni delle NSA sono stabilite all'articolo 3.

Legge 376/2000, art. 1, commi 2-3

Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti

Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.

CSA – Art. 2.1 /2.11

- 2.1 Presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers nel campione biologico di un Atleta
- 2.2 Uso o Tentato Uso da parte di un Atleta di una sostanza o di un metodo proibiti
- 2.3 Elusione, rifiuto o mancata presentazione da parte dell'Atleta a sottoporsi al prelievo del campione biologico
- 2.4 Mancato adempimento dei Whereabouts da parte di un Atleta
- 2.5 Manomissione o tentata manomissione di qualsiasi parte del controllo antidoping da parte di un Atleta o di altra Persona
- 2.6 Possesso di una sostanza o di un metodo proibiti da parte di un Atleta o di Persona di Supporto dell'Atleta

2.7 Traffico illegale o tentato traffico illegale, da parte di un Atleta o Altra Persona di sostanze o metodi proibiti

2.8 Somministrazione o Tentata somministrazione da parte di un Atleta o di Altra Persona a qualsiasi Atleta durante le competizioni, di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo che siano proibiti fuori competizione

2.9 Complicità o Tentata complicità da parte di un Atleta o Altra Persona

2.10 Divieto di associazione da parte di un Atleta o Altra Persona.

2.11 Atti di un Atleta o di Altra Persona per scoraggiare o contrastare la segnalazione alle autorità

Altre violazioni (art.3)

- ❑ mancata collaborazione da parte di qualsiasi individuo per garantire il rispetto delle NSA, compresa la mancata segnalazione di circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento di reati di doping;
- ❑ qualsiasi comportamento offensivo nei confronti del DCO e/o del Personale addetto al controllo antidoping che non si qualifichi come violazione dell'articolo 2.5

Controlli

In ed out of competition

Registring Testing Pool (RTP)

Whereabouts system

Verifica della TUE (eccezione di uso terapeutico)

Gestione dei risultati

NOTIFICA E IDENTIFICAZIONE

Il personale addetto al controllo, Doping Control Officer-DCO e Chaperone, si identifica.

L'atleta riceve una notifica della sua selezione per il controllo, che deve sottoscrivere. L'atleta viene informato dei suoi diritti e delle sue responsabilità.

Il personale addetto al controllo verifica l'identità dell'atleta.

L'atleta deve recarsi il prima possibile alla postazione di controllo antidoping.



SALA DI CONTROLLO E SCELTA DEL KIT DI ANALISI

La Sala del controllo deve garantire quale minimo requisito la privacy e la riservatezza dell'atleta.

[Scopri di più](#)

TRAVASO E SIGILLATURA DEL CAMPIONE DI URINA

Le urine devono essere versate nel contenitore B fino alla linea indicata e successivamente nel contenitore A, lasciandone una piccola quantità nel contenitore di raccolta.

Il DCO misurerà il peso specifico del campione per assicurarsi che non sia troppo diluito; è possibile che all'atleta venga richiesto di fornire ulteriori campioni.

L'Atleta ha il compito di sigillare i flaconi ovvero può delegare il DCO presente.



VERBALE DEL CONTROLLO ANTIDOPING E FIRMA

Il DCO annota sul verbale:

- i dati personali dell'atleta;
- prescrizioni mediche, medicinali da banco e integratori;
- codice del campione biologico;

L'atleta appone la sua firma e riceve la sua copia del verbale del controllo antidoping.

L'apposizione delle firme attesta che il controllo è stato eseguito conformemente alle regole.

Gestione dei risultati

Esito avverso

Notifica all'atleta

Sospensione cautelare

Procedimento disciplinare

Procedimento disciplinare

Esito Avverso

Esito Atipico

Controanalisi sul campione B

Sospensione cautelare

Segnalazione ed atti relativi

Fase di indagine

Attività della Procura Nazionale Antidoping

- Notifica indagini e contestazione norma violata
- Convocazione per audizione
- Convocazione persone informate sui fatti
- Intervento delle consulenze tecniche
- Cross examination
- Memoria difensiva
- Chiusura indagini

ESITI POSSIBILI: **ARCHIVIAZIONE** oppure **DEFERIMENTO**

Deferimento (art.5)

Contenuto della lettera di deferimento:

- a) indicare la disposizione o le disposizioni della normativa sportiva antidoping che si ritiene/si ritengono violate da parte dell'Atleta o altra Persona;
- b) fornire una sintesi dettagliata dei fatti pertinenti su cui si basa l'asserzione, allegando qualsiasi prova aggiuntiva che non sia già stata prodotta nella notifica di cui all'articolo 2, dando all'Atleta o altra Persona la facoltà di richiedere copia degli atti contenuti nel fascicolo di indagine a proprie spese;
- c) indicare le specifiche sanzioni che si intendono comminare in caso di accertamento della/e asserita/e violazione/i e che tali sanzioni avranno effetto vincolante per tutti i firmatari, in tutte le discipline sportive e in tutti i Paesi, ai sensi dell'art. 15 del Codice WADA;
- d) concedere il termine di venti (20) giorni dal ricevimento della notifica della lettera di deferimento (prorogabile solo in casi eccezionali) all'Atleta o altra Persona per ammettere Pagina 14 di 48 PGR, Versione 1.0, in vigore dal 1° febbraio 2023 la violazione e per accettare le sanzioni proposte attraverso la restituzione del modulo di accettazione delle sanzioni – allegato alla lettera – datato e sottoscritto;
- e) informare l'Atleta o altra Persona che, nel caso in cui non accetti per iscritto le sanzioni proposte entro il termine di venti (20) giorni dal ricevimento della notifica della lettera di deferimento, ha il diritto di contestare le asserzioni della PNA inerenti alla violazione della normativa sportiva antidoping e/o richiedere un'udienza dinanzi al TNA;
- f) informare che se l'Atleta o altra Persona non contesti l'asserzione della PNA inerente ad una violazione della normativa sportiva antidoping o le sanzioni proposte, né richieda un'udienza entro venti (20) giorni, la PNA è autorizzata a ritenere che l'Atleta o altra Persona abbia rinunciato al suo diritto di essere ascoltato e abbia ammesso la violazione della normativa sportiva antidoping, nonché accettato le sanzioni stabilite dalla PNA nella lettera di deferimento;
- g) informare l'Atleta o altra Persona sulla possibilità di (i) ottenere una sospensione delle sanzioni qualora sia prestata Assistenza sostanziale ai sensi dell'art. 11.7.1 del CSA, (ii) ammettere la/e violazione/i entro venti (20) giorni dal perfezionamento della notifica della lettera di deferimento, beneficiando di una potenziale riduzione di un (1) anno del periodo di squalifica, ai sensi dell'art. 11.8.1 del CSA (ove applicabile), e/o (iii) di giungere ad un accordo ammettendo la/e violazione/i e procedere ai sensi dell'art. 11.8.2 del CSA e dell'art. 7 della PGR;
- h) esporre le questioni relative alla Sospensione cautelare di cui all'art. 3 (ove applicabile).

Tribunale nazionale antidoping

PROCEDIMENTO DI I GRADO FASE DIBATTIMENTALE

Articolo 11-

1 Qualora l'Atleta o altra Persona richieda l'udienza entro venti (20) giorni dalla data di ricezione del provvedimento di deferimento, il TNA fisserà l'udienza entro quaranta (40) giorni, che si terrà in tempi ragionevoli al fine di garantire che la Gestione dei risultati (incluso il processo di primo grado) si concluda entro sei (6) mesi dalla notifica ai sensi dell'art.

2. Qualora l'Atleta o altra Persona non richieda l'udienza entro il termine indicato, l'udienza verrà condotta in camera di consiglio e senza che l'Atleta o altra Persona sia stata sentita, entro tempi ragionevoli, come sopra indicato, dalla presentazione del fascicolo di indagine di cui all'art. 5.1, lett. e). Salvo casi di particolare complessità o ritardi non imputabili a NADO Italia, è assicurata la tempestiva risoluzione delle controversie. È facoltà dell'incolpato rinunciare formalmente all'udienza richiesta oppure astenersi dal contestare gli addebiti notificati. Tale rinuncia deve essere presentata al TNA e alle altre parti del giudizio entro dieci (10) giorni prima della data fissata per l'udienza. In tal caso, il TNA deciderà in camera di consiglio e senza che l'Atleta o altra Persona siano sentiti. La decisione verrà comunicata ai sensi dell'art. 14. 11.2 La data dell'udienza deve essere comunicata alle parti del giudizio con un preavviso di almeno venti (20) giorni.

3 Nel caso in cui il provvedimento riguardi un soggetto sottoposto a sospensione cautelare ai sensi dell'art. 3, il termine per fissare l'udienza è di sette (7) giorni e la data dell'udienza deve ricadere nei trenta (30) giorni successivi.

4. Entro il termine perentorio di dieci (10) giorni prima della data di udienza, le parti possono depositare presso il TNA una memoria contenente le proprie difese, allegazioni, argomentazioni e deduzioni difensive nonché, a pena di decadenza, eventuali richieste istruttorie (ad es., ammissione testi, consulenze tecniche d'ufficio, indicazione di eventuali esperti di parte). La stessa memoria, a pena di inammissibilità, dovrà essere notificata alle altre parti del giudizio nello stesso termine di dieci (10) giorni prima della data di udienza con le medesime modalità e termini di cui all'art. 22.

5 Entro il termine perentorio di cinque (5) giorni prima della data di udienza è concessa alle parti la facoltà di depositare una memoria di replica rispetto a quella di cui all'art. 11.4. La suddetta memoria di replica, a pena di inammissibilità, dovrà essere notificata alle altre parti del giudizio nello stesso termine di cinque (5) giorni prima della data di udienza con le medesime modalità e termini e condizioni di cui all'art. 22.

6 Le eventuali notifiche delle memorie processuali alla WADA e alla Federazione Internazionale competente sono di competenza del TNA.

7 Non saranno ritenuti ammissibili ulteriori scritti o memorie difensive rispetto a quelle di cui ai precedenti commi, ovvero depositati oltre gli indicati termini perentori.

8 È facoltà delle parti in giudizio chiedere il rinvio dell'udienza presentando apposita istanza contenente specifiche motivazioni per tale rinvio. L'istanza deve essere inviata all'ufficio del TNA almeno sette (7) giorni prima della data dell'udienza, salvo i casi di comprovata emergenza. Qualora l'istanza sia proposta dall'Atleta o da altra Persona questa dovrà essere notificata alla PNA, che esprimerà il proprio parere in merito. Il Presidente del TNA decide, inoppugnabilmente, entro due (2) giorni dalla presentazione della richiesta. L'accoglimento del rinvio non comporta lo slittamento dei termini, ove già scaduti, per il deposito delle memorie. Il rinvio dell'udienza può essere altresì disposto ex parte dal Presidente del TNA per motivi logistici e/o organizzativi. Anche in questo caso, il rinvio non comporta lo slittamento dei termini, ove già scaduti, per il deposito delle memorie.

9 Le udienze possono svolgersi anche da remoto, secondo le modalità definite e indicate dal TNA.

Tribunale nazionale antidoping

PROCEDIMENTO DI I GRADO- DECISIONE

Art.14

1. All'esito dell'udienza viene data alle parti immediata lettura del dispositivo, salvo che, per la complessità o per la rilevanza delle questioni oggetto della decisione ovvero per la necessità di rinnovare i singoli atti, il Presidente del Collegio ritenga opportuno differire la pronuncia della decisione ad altra udienza ovvero disporre la comunicazione per iscritto del dispositivo della decisione, senza lettura in udienza.
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede entro trenta (30) giorni dalla pronuncia del dispositivo. Il dispositivo e la decisione corredata delle motivazioni vengono comunicate alle parti ai sensi dell'art. 22.
3. Il dispositivo è altresì comunicato alla FSN/DSA/EPS competente e alla società sportiva di appartenenza.

UDIENZA UNICA DINANZI AL TAS

ART.12

Ai sensi dell'art. 8.5 del Codice WADA, le violazioni della normativa sportiva antidoping commesse dagli Atleti *di livello internazionale*, dagli Atleti di livello nazionale o ad altre Persone possono, con il consenso dell'Atleta o altra Persona, di NADO Italia e della WADA, essere discusse in un'unica udienza direttamente dinanzi al TAS, secondo le procedure di appello del TAS, senza necessità di un'udienza preliminare, o come altrimenti concordato dalle parti. 12.2 Qualora l'Atleta o altra Persona e NADO Italia accettassero di procedere a un'udienza unica dinanzi al TAS, sarà responsabilità di NADO Italia contattare per iscritto la WADA perché possa prestare il proprio consenso. Qualora la WADA non fosse d'accordo (a sua esclusiva discrezione), il caso sarà discusso dinanzi al TNA.

Corte Nazionale di Appello Antidoping

APPELLO AVVERSO LE DECISIONI DI PRIMO GRADO

Art. 18

1. Avverso le decisioni di primo grado – fatta eccezione per quelle che coinvolgono gli Atleti che sono inclusi nell’elenco RTP della competente Federazione Internazionale o Atleti di livello internazionale inclusi nell’elenco RTP della competente Federazione Internazionale o Atleti di livello internazionale o nei casi derivanti dalla partecipazione a Eventi Internazionali – adottate, ai sensi dell’art. 6, dal TNA, è ammesso appello in forma scritta dinanzi alla Corte Nazionale d’Appello antidoping, secondo le relative norme procedurali, entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della decisione, fatti salvi i termini concessi alla WADA nelle ipotesi disciplinate dall’art. 13 del Codice WADA.

2. Avverso le decisioni di primo grado adottate, ai sensi dell’art. 6, dal TNA per le violazioni del CSA commesse da Atleti di livello internazionale, o violazioni derivanti dalla partecipazione a un Evento sportivo internazionale, è ammesso appello al TAS, secondo le relative norme procedurali. Le decisioni adottate dal TAS possono essere impugnate dinanzi al Tribunale Federale Svizzero osservando le norme procedurali previste da detto Organismo giurisdizionale.

3. Tutte le decisioni di cui all’art. 18.2 CSA possono essere impugnate.

4. Hanno diritto ad appellare le decisioni di primo grado adottate dal TNA i seguenti soggetti: l’Atleta o altra Persona sanzionata; la PNA; la Federazione internazionale competente; l’Organizzazione nazionale antidoping del Paese di residenza dell’Atleta o della Persona sanzionata; la WADA; il Comitato Internazionale Olimpico o il Comitato Paralimpico Internazionale, a seconda dei casi, laddove la decisione abbia effetto in relazione ai Giochi Olimpici o Paralimpici, comprese le decisioni che incidono sull’ammissione ai Giochi Olimpici o Paralimpici.

-
5. Sono parti del procedimento di appello quelle costituite nel giudizio di primo grado, fatto salvo il diritto di intervento delle altre parti non costituite.
 6. Qualora nessuna delle parti abbia presentato appello avverso la decisione di primo grado, la WADA può presentare appello contro tale decisione direttamente al TAS ai sensi dell'art. 13.1.3 del Codice WADA.
 7. L'appello non ha effetto sospensivo della decisione di primo grado.
 8. L'atto di appello proposto dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping deve essere notificato alle altre parti ai sensi dell'art. 22, mentre si rinvia alla specifica disciplina del Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) in ordine alle modalità di proposizione e di notifica dell'atto di appello dinanzi a quest'ultimo.
 9. L'appello va proposto da parte della WADA entro il termine di: (a) ventuno (21) giorni dalla scadenza del termine entro il quale le altre parti del giudizio di primo grado avrebbero potuto presentare appello; (b) ventuno (21) giorni dal ricevimento di tutto il fascicolo completo del giudizio relativo alla decisione di primo grado.

Sanzioni

Art. 10 – Squalifica dei risultati individuali

Negli sport individuali, una violazione delle norme antidoping in relazione ad un controllo in gara porta automaticamente alla squalifica del risultato ottenuto in quella competizione con tutte le conseguenze che ne derivano, incluso il ritiro di eventuali medaglie, punti e premi.

Art. 11 – Sanzioni individuali

Squalifica dalle competizioni (sanzione base: 4 anni)

Violazioni non intenzionali (sanzione: 2 anni)

Ammissione della violazione (dimezzamento della sanzione base)

Recidiva (aumento della sanzione)

Art. 12 – Sanzioni per gli sport di squadra

Controlli mirati a seguito di un caso di positività

Sanzione in caso di due casi di positività

Leading case in tema di doping

- Caso Gasquet
- Caso Schwarzer
- Caso Cilic
- Caso Palomino
- *Caso Sinner*

- Caso Mutu
- Caso Pechstein